



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE
“Leon Battista ALBERTI ”
Viale della Civiltà del Lavoro, 4 - 00144 ROMA

CIRCOLARE N. 46

Ai docenti nel periodo di prova
e Ai loro tutor

Sito istituzionale

Oggetto: Personale docente ed educativo neoassunto a tempo indeterminato – Periodo di formazione e di prova a.s. 2017/18

Con la presente comunicazione si forniscono le prime indicazioni per i docenti nel periodo di formazione e di prova.

I principali riferimenti normativi che regolano la materia sono i seguenti:

- Legge 107/15 commi da 115 a 120 e comma 129;
- Decreto Ministeriale 850/15.

Sono tenuti al periodo di formazione e di prova i docenti e il personale educativo che:

- si trovino al primo anno di servizio con incarico a tempo indeterminato;
- non abbiano potuto completare il periodo di formazione e di prova negli anni precedenti;
- debbano ripetere il periodo di formazione e di prova per effetto di valutazione negativa;
- abbiano ottenuto il passaggio di ruolo.

Le attività di formazione sono parte integrante del servizio durante l'anno di prova e devono essere svolte contestualmente ad esso.

Il Dirigente scolastico della sede dove presta servizio il personale docente neoassunto ha il compito di nominare il tutor, formulare il patto per lo sviluppo professionale e di visitare le classi. Il tutor, a sua volta, assume i compiti di accoglienza, consulenza, collaborazione e reciproca osservazione in classe.

Per il superamento del periodo di prova è richiesto un servizio effettivamente prestato per almeno centottanta giorni, dei quali almeno centoventi per le attività didattiche.

Sono computabili nei centottanta giorni tutte le attività connesse al servizio scolastico, ivi compresi i periodi di sospensione delle lezioni e delle attività didattiche, gli esami e



ISTITUTO D'ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE

“Leon Battista ALBERTI ”

Viale della Civiltà del Lavoro, 4 - 00144 ROMA

gli scrutini ed ogni altro impegno di servizio, ad esclusione dei giorni di congedo ordinario (ferie) e straordinario (malattia e simili) e di aspettativa a qualunque titolo fruiti. Va computato anche il primo mese del periodo di astensione obbligatoria dal servizio per gravidanza (comma 2 art.3 D.M.850/2015).

Sono compresi nei centoventi giorni di attività didattiche sia i giorni effettivi di insegnamento sia i giorni impiegati presso la sede di servizio per ogni altra attività preordinata al migliore svolgimento dell'azione didattica, ivi comprese quelle valutative, progettuali, formative e collegiali (comma 3 art.3 D.M.850/2015).

Se nell'anno scolastico di assunzione non si supera il periodo di prova per valutazione negativa della stessa (L. 107/15, comma 119), la proroga può essere disposta una sola volta.

Durante il periodo di prova è prevista anche una specifica attività di formazione in ingresso attraverso:

- l'assegnazione di un docente “tutor” (esperto) che seguirà il docente neo immesso in ruolo durante l'anno di prova;
- 50 ore di attività formativa, secondo quanto previsto dall'art. 6 del D.M.850/2015;
- la produzione di elaborati sulle attività svolte, generati dalla piattaforma di formazione, che saranno oggetto del colloquio con il comitato di valutazione.

Per il superamento del periodo di prova/formazione sono previsti:

- la discussione con il “comitato per la valutazione dei docenti” (L. 107/15 art. 1 comma 129) sugli elaborati prodotti. Al colloquio partecipa anche il tutor;
- la relazione del “comitato per la valutazione dei docenti”, che dovrà esprimere un parere sul superamento o meno dell'anno di prova;
- la relazione del dirigente scolastico e il relativo decreto di superamento del periodo di prova (“conferma in ruolo”).

Roma, 16 ottobre 2017

f.to Il Dirigente Scolastico
Prof. Valter Farris